DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO CONTESTUALE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEI REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DA TENERSI NELL'ANNO 2022

Art. 1

Operazioni di votazione

Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonche' garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Versione in vigore dal 5 maggio 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022
Estremi	Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-contestuale-delle-elezioni/art-1-operazioni-di-votazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it